

Rep. Contratti \_\_\_\_\_

Prot. n. 11611 dell'1/2/2023

## **CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO LETT. A) C. 3 ART. 24 L. 240/2010**

### **RIFERIMENTI:**

- **Avviso pubblico** per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” – INVESTIMENTO 1.5, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (PNRR MUR – M4C2 INVESTIMENTO 1.5) D.D. 3277/30-12-2021
- **Decreto concessione finanziamento:** D.D. n. 1057 del 23 giugno 2022
- **Codice Identificativo Progetto:** ECS\_00000041
- **Progetto:** “VITALITY – Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale”.
- **CUP:** E13C22001060006

**VISTA** la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare la lettera a) del comma 3 dell’art. 24 e i commi 4, 7, 8, 9, 9-bis e 9-ter;

**VISTO** il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di Ricercatori Universitari a tempo determinato approvato con DR. n. 621/2012 del 05.04.2012 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione dei compiti didattici ai Professori e Ricercatori universitari e in particolare l’art. 6 “Compiti didattici istituzionali e carico didattico dei Ricercatori a tempo determinato” emanato con D.R. n. 915/2017 del 19/12/2017;

**VISTO** il D.M. 24.05.2011, n. 242 con il quale sono stati individuati i criteri e i parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010;

**VISTO** il D.P.C.M. 25/07/2022 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le misure degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, in vigore alla data del 1° gennaio 2021, sono incrementate in misura pari allo 0,45 per cento;

**VISTO** il Codice etico/di comportamento di Ateneo (DR n. 734/2020 del 27/07/2020 in vigore dal 28/07/2020);

**VISTO** il D.D. n. 3277 del 30/12/2021 - “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell’Innovazione - nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all’impresa - Investimento 1.5, finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU;

**VISTO** il D.D. n. 1057 del 23/06/2022 con cui è stato finanziato il progetto;



## PREMESSO

- che con D.R. n. 1220/2022 prot. n. 112965 del 29/09/2022, pubblicato sulla G.U. n. 84 del 21/10/2022 questo Ateneo ha indetto la procedura selettiva per l'assunzione di n. 6 ricercatrici/ricercatori a tempo determinato, con impegno a tempo pieno della durata triennale ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo;
- che tra i 6 posti risulta inserito 1 posto per il settore scientifico disciplinare ING-IND/32 - CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI, presso il Dipartimento di INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE E DI ECONOMIA per l'azione: Progetto: Vitality - Ecosistema innovazione, digitalizzazione e sostenibilità per l'economia diffusa nel Centro Italia”;
- che con D.R. n. 30/2023 del 12/01/2023 sono stati approvati gli atti della suddetta selezione e dichiarato idoneo alla chiamata e vincitore del concorso il dott. Andrea CREDO;
- che il suddetto nella domanda per l'ammissione alla procedura selettiva ha dichiarato:
  - a) di non aver avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010 e di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 L. 240/2010, presso l'Università dell'Aquila o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata del presente contratto, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi;
  - b) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che ha proposto la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- che il Dipartimento di INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE E DI ECONOMIA, nella seduta del 23/01/2023, ha deliberato di proporre la chiamata del dott. CREDO a decorrere dal 01/02/2023;
- che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24/01/2023, ha approvato la chiamata del dott. CREDO a decorrere dal 01/02/2023;
- che il dott. CREDO dovrà svolgere le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti previste dal bando in regime di impegno a tempo PIENO;

ciò premesso e consensualmente assunto come parte integrante del presente contratto

## TRA

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA** (di seguito denominata “Università”) con sede in L'Aquila – Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita, 2, codice fiscale e partita IVA 01021630668, rappresentata dal Prof. Edoardo ALESSE, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Rettore pro-tempore, domiciliato per la carica presso la stessa, il quale interviene per nome e per conto del medesimo Ente;

## E



il dott. Andrea CREDO (di seguito denominato “Ricercatore”), luogo di nascita: \_\_\_\_\_, data di nascita: \_\_\_\_\_, residenza: \_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_;

## SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

### Art 1

L'Università assume con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, il dott. Andrea CREDO in qualità di Ricercatore lett. a) comma 3 dell'art. 24 della L. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo, presso il Dipartimento di INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE E DI ECONOMIA per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore scientifico disciplinare ING-IND/32 - CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI, settore concorsuale 09/E2 - INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA (macrosettore: 09/E – INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE). Referente Scientifico: Prof. Marco Tursini

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con il presente contratto può trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o essere tacitamente prorogato.

### Art 2 - Compiti

Il presente contratto è stipulato con regime di impegno a tempo PIENO.

L'impegno annuo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore di cui 60 di didattica frontale per anno accademico, incrementabili fino ad un massimo di 90 ore per moduli o corsi curriculari aventi durata maggiore o nel caso in cui venga svolta attività aggiuntiva nelle Scuole di Specializzazione, compatibilmente con i vincoli imposti dal progetto finanziato.

L'attività riguarderà quanto specificato nella scheda allegata all'avviso con cui è stata bandita la procedura selettiva che è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Per i compiti didattici si rimanda a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari (D.R. 915/2017 del 19/12/2017 e s.m.i.).

L'attività di ricerca è oggetto di specifica relazione tecnico scientifica da sottoporre, annualmente, all'approvazione del Dipartimento di afferenza.

La mancata approvazione della relazione tecnico scientifica o del registro delle lezioni costituisce giusta causa di recesso dal contratto.

Al termine del contratto e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, il Ricercatore si impegna a depositare presso il Dipartimento di appartenenza il risultato del lavoro svolto secondo le modalità indicate dal Dipartimento stesso.

### Art. 3 - Durata del contratto

Le parti concordano che il presente contratto, della durata di tre anni, decorra dal 01/02/2023 e termini il 31/01/2026.



#### **Art. 4 – Incompatibilità, cumulo di impieghi**

Il presente contratto non è cumulabile con altri contratti di lavoro subordinato, con l'assegno di ricerca, con la frequenza di un corso di dottorato di ricerca o di una scuola di specializzazione, ovvero con qualsiasi altro emolumento o borsa erogata dall'Università. modificato

Per ogni aspetto relativo ai doveri del ricercatore si applica, per quanto compatibile, la normativa prevista per i ricercatori a tempo indeterminato, secondo il regime di impegno indicato nell'art. 2 del presente contratto.

La titolarità del presente contratto non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Ateneo. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Il Ricercatore, ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001, art. 53, comma 16-ter, si impegna a non prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) nei confronti di soggetti destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il suo apporto decisionale per il periodo di anni tre dalla data di cessazione dal presente rapporto di lavoro.

#### **Art. 5 - Trattamento economico**

Al Ricercatore verrà corrisposto annualmente il trattamento economico di € 36.839,79, comprensivo di oneri a carico percipiente, pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore universitario confermato a tempo PIENO.

Il costo complessivo per il trattamento retributivo pari ad € 153.253,67 comprensivo degli oneri a carico Ente trova copertura sulla voce C.A. 04.01.01.02 – Progetto VITALITY.

#### **Art. 6 - Trattamento previdenziale ed assistenziale**

Al Ricercatore ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale si applicano le stesse regole vigenti per i ricercatori confermati in ruolo.

Alla conclusione del rapporto di lavoro sarà corrisposto il trattamento di fine servizio (indennità di buona uscita) secondo le vigenti disposizioni legislative.

#### **Art. 7 – Cessazione e risoluzione del rapporto di lavoro**

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto si estingue alla scadenza del termine di cui al precedente art. 3.

Il rapporto di lavoro cessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di Ateneo vigente per l'assunzione dei Ricercatori universitari a tempo determinato (D.R. n. 621/2012 del 05/04/2012 e s.m.i.) ed è soggetto a tutte le cause di decadenza e risoluzione previste dalla legge.

Il ricercatore è tenuto a conformarsi agli obblighi di condotta previsti dal Codice etico/di comportamento dell'Università degli Studi dell'Aquila. La violazione dei suddetti obblighi, accertata dall'Autorità Disciplinare competente, può essere causa di risoluzione del rapporto.

#### **Art. 8 – obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro**

La/Il Ricercatrice/Ricercatore è inoltre tenuta/o ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso l'Ateneo, nel rispetto degli obblighi previsti al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii. e a prendere contatto con il Servizio Igiene e Sicurezza dell'Università per definire ogni utile misura di prevenzione da adottare nell'ambito delle proprie attività di ricerca.



### **Art. 9 – Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., e del GDPR 679/2016, il Ricercatore dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dall'informativa sottoscritta sul trattamento dei dati personali raccolti dall'Università degli Studi dell'Aquila per il Trattamento finalizzato alla gestione del rapporto di lavoro del personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e collaboratori.

### **Art. 10 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disciplinato dalla L. 30/12/2010, n. 240, dal Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato, dalle vigenti disposizioni normative per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, dalle disposizioni del Codice Civile e dalle disposizioni vigenti per quanto attiene il trattamento fiscale previsto per i redditi di lavoro dipendente.

Le parti dichiarano di aver letto e specificamente approvato, anche ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile le disposizioni di cui all'art. 7.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'allegato B al D.P.R. 642/1972 e dell'imposta di registrazione ai sensi dell'art. 10 della tariffa I allegata al D.P.R. 131/1986.

Letto approvato e sottoscritto in ogni sua parte compreso l'allegato relativo alle attività da svolgere che è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

IL RICERCATORE  
(dott. Andrea CREDO)

IL RETTORE  
(Prof. Edoardo ALESSE)